

LE RETI DI IMPRESA ASPETTI GENERALI

ODCEC PERUGIA

29 SETTEMBRE 2017

Reti di impresa

**Quadro giuridico di riferimento
e
ratio dello strumento**

Reti di impresa – quadro giuridico di riferimento e *ratio* dello strumento

L'articolo 3, comma 4-*ter* D.L. n. 5/2009, convertito in L. 33/2009, come riscritto dall'articolo 42, comma 2-*bis* D.L. n. 78/2010 ha introdotto ufficialmente nel nostro ordinamento giuridico il contratto di rete.

Lo sviluppo normativo è stato travagliato, soprattutto per modellare la (nuova?) forma contrattuale alle esigenze e soprattutto alla *ratio* ispiratrice.

Reti di impresa – quadro giuridico di riferimento e *ratio* dello strumento

In dottrina si è indagato sulla questione se il contratto di rete sia:

- nuova forma contrattuale
- *species* di un contratto esistente

Prima di rispondere è necessario comprendere la/le finalità dell'introduzione del contratto di rete.

Reti di impresa – quadro giuridico di riferimento e *ratio* dello strumento

Articolo 1, commi 366-372 L. n. 266/2005

Introduzione dei **distretti industriali** quali “*libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l’obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l’efficienza nell’organizzazione e nella produzione, secondo i principi di sussidiarietà verticale e orizzontale, anche individuando modalità di collaborazione con le associazioni imprenditoriali ...*”.

Reti di impresa – quadro giuridico di riferimento e *ratio* dello strumento

Definizioni anteriori di distretto:

articolo 36 L. n. 317/1991 - aree territoriali locali caratterizzate da elevata concentrazione di piccole imprese, con particolare riferimento al rapporto tra la presenza delle imprese e la popolazione residente nonché alla specializzazione produttiva dell'insieme delle imprese stesse.

articolo 6 L. n. 140/1999 – sistema produttivo locale identificabile in un contesto produttivo omogeneo, caratterizzato da una elevata concentrazione di impresa, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e da una peculiare organizzazione interna, nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese.

Reti di impresa – quadro giuridico di riferimento e *ratio* dello strumento

Articolo 3, comma 4-ter D.L. n. 5/2009

“Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa...”

Reti di impresa – quadro giuridico di riferimento e *ratio* dello strumento

È una forma di sostegno alle attività imprenditoriali (in tal senso la stessa rubrica del D.L. n. 5/2009 “*Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi*”) a cui si è data rilevanza giuridica.

Lo scopo è la condivisione del lavoro nei più diversi contesti, dalla tutela dei rapporti con i fornitori e i committenti, ai profili della proprietà industriale, fino a sfiorare i rapporti con la concorrenza e con il credito bancario.

Reti di impresa – quadro giuridico di riferimento e *ratio* dello strumento

Contratto di rete – forma di cooperazione, mediante la definizione di una regolamentazione giuridica, conveniente per lo sviluppo di forme di potenziamento e di collaborazione reciproca tra imprese in contesti diversi:

- sviluppo di funzioni condivise (produzione, logistica ...);
- realizzazione di servizi o progetti comuni;
- sviluppo di reti di subfornitura;
- adozione di un marchio, logo o packaging comuni.

Reti di impresa

Definizione del contratto di rete

Reti di impresa – definizione del contratto di rete

Il contratto di rete è un contratto plurilaterale a contenuto obbligatorio, costruito come contratto associativo a struttura aperta, avente:

- causa: il perseguimento di un obiettivo strategico definito in termini di accrescimento, individuale e collettivo, della capacità delle imprese associate di innovare e di essere competitive sul mercato (art. 3, c. 4-ter, d.l. 5/2009);
- oggetto: la realizzazione di un **programma comune di rete** consistente in diritti e obblighi concernenti l'esercizio in comune di attività economiche alla cui attuazione ci si vincola anche per il tramite di conferimenti patrimoniali.

Reti di impresa – definizione del contratto di rete

Istituti affini

Consorzio con attività esterna

Sostanziale coincidenza sul piano soggettivo: in entrambi le parti devono essere imprenditori, indipendentemente dalla loro dimensione o forma giuridica, sia con riguardo allo scopo perseguibile.

Nei consorzi con attività esterna la realizzazione dello scopo consortile avviene attraverso lo svolgimento in comune di una o più fasi del ciclo produttivo delle imprese partecipanti e ciò avviene anche nel contratto di rete, dal momento che lo scopo del contratto di rete deve realizzarsi attraverso l'esercizio in comune di una o più attività economiche proprie delle imprese partecipanti.

Reti di impresa – definizione del contratto di rete

Parte della dottrina ha quindi definito il contratto di rete *“una species nell’ambito del genus consorzi con attività esterna”*.

Contra: l’assenza della perdita di autonomia e individualità delle imprese che “fanno rete” è il tratto che distingue le reti dai consorzi, così come la possibilità di creare reti di imprese definibili “leggere”, volte allo scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica che non necessitano la costituzione di un fondo comune né la nomina di un organo comune (cosa che avviene, al contrario, nei consorzi con attività esterna).

Reti di impresa – definizione del contratto di rete

Istituti affini

ATI

“trae origine da una “figura creata e sviluppata dalla prassi contrattuale nel campo della collaborazione tra imprese per la realizzazione di un’opera, l’esecuzione e la fornitura di un servizio o, più in generale, per il compimento di una singola e specifica operazione economica.” (Enciclopedia giuridica Treccani vol. III)

Reti di impresa – definizione del contratto di rete

Istituti affini

Joint venture

“ogni forma di collaborazione che implica una collaborazione per un periodo che non sia troppo limitato”.

“associazione di due o più persone fisiche e giuridiche per gestire un affare per un tempo determinato” (J. Taubman in “The joint venture and taxation classification” New York, 1957, pag. 83)

Reti di impresa – definizione del contratto di rete

Istituti affini

Reti di subfornitura – si hanno prevalentemente nei casi di deverticalizzazione delle imprese di grandi dimensioni.

Presenza all'interno della rete di una società *leader* che a esempio detiene il *know how*.

Conseguenza: non si ha una vera e propria condivisione dello sviluppo.

Reti di impresa – definizione del contratto di rete

Istituti affini

Costellazioni – non vi è un'azienda *leader*. Lo scopo è quello di sviluppare attività R&S insieme poiché le singole dimensioni aziendali sono ridotte.

GEIE – disciplinati da Regolamento 2137/85

Reti di impresa – definizione del contratto di rete

Contratto di rete - nuovo tipo contrattuale, dotato di rilevante “leggerezza”, rientrante nel novero dei contratti plurilaterali con comunione di scopo.

Sono contratti nei quali gli impegni dei contraenti e le loro prestazioni convergono nello svolgimento di un’attività comune e nella realizzazione di un fine unitario e vanno così a vantaggio di tutti gli aderenti.

Reti di impresa – definizione del contratto di rete

Contratto di rete è un contratto:

- ad effetti obbligatori: per suo tramite gli imprenditori si obbligano “*a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa*”;
- plurilaterale: delineato con riguardo ad una pluralità di imprenditori;
- formale: prevista la redazione “*per atto pubblico o per scrittura privata autenticata*”, e soggetto a pubblicità, essendo prevista l’iscrizione nel registro delle imprese;
- di durata: ad effetti protratti nel tempo;
- a contenuto predeterminato.

Reti di impresa

Gli elementi del contratto di rete

Reti di impresa – gli elementi del contratto di rete

“Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso... ”.

Reti di impresa – gli elementi del contratto di rete

Il contratto di rete si compone di una serie di elementi:
essenziali - in mancanza dei quali la fattispecie non si concreta (causa, oggetto e forma del contratto).

accessori - la cui presenza è rimessa alla libera scelta degli imprenditori contraenti (fondo comune od organo comune).

E' la norma istitutiva del contratto di rete che prevede elementi essenziali ed elementi accessori.

Reti di impresa – gli elementi del contratto di rete

I soggetti

“con il contratto di rete più imprenditori ...”: quindi è un contratto plurilaterale, che necessita cioè della partecipazioni di più soggetti esercenti attività d’impresa.

Requisiti: la norma non contiene limitazioni in termini dimensionali o di forma giuridica dei partecipanti, potendo aderire sia imprese individuali che società di persone o di capitali o ancora cooperative, consorzi ...

Esclusi: enti pubblici, le università, i dipartimenti e i centri di ricerca.

Reti di impresa – gli elementi del contratto di rete

La causa

Abbastanza indefinita, la norma parla genericamente di *“scopo di accrescere, individualmente e collettivamente la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato”* → rimando all’oggetto

Reti di impresa – gli elementi del contratto di rete

L'oggetto

1. nome, ditta, ragione o denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva;
2. indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
3. definizione di un programma di rete.

Reti di impresa – gli elementi del contratto di rete

La forma del contratto

- atto pubblico
- scrittura privata autenticata
- atto firmato digitalmente

Scopo:

- controllo di legalità
- successiva iscrizione al registro imprese

Reti di impresa – gli elementi del contratto di rete

Iscrizione al registro imprese

Obbligo di iscrizione presso tutte le CCIAA di competenza degli aderenti alla rete

Pro – tutela dei terzi che vengono a conoscenza del possibile vincolo di destinazione di parte del patrimonio.

Contro – appesantimento dell'*iter* costitutivo e dei costi connessi.

Reti di impresa

Il fondo patrimoniale comune

Reti di impresa – il fondo patrimoniale comune

L'istituzione è facoltativa ma

- civilisticamente la scelta è neutra,
- fiscalmente è (era) discriminante per l'accesso agli incentivi fiscali previsti.

Ratio della natura facoltativa: ammettere anche forme “leggere” di reti attinenti a semplici collaborazioni o a scambi di informazioni, essendo evidente che, in tali forme, l'elemento del fondo comune può anche mancare. Il fondo diviene, invece, determinante per l'attuazione del programma di rete nelle strutture di reti più articolate.

Reti di impresa – il fondo patrimoniale comune

Modelli di reti:

a. senza fondo patrimoniale (cd. reti leggere)

b. con fondo patrimoniale:

- costituito con conferimenti dei singoli partecipanti
- costituito con patrimoni destinati dalle imprese partecipanti

Reti di impresa – il fondo patrimoniale comune

Rete leggera

Le esigenze patrimoniali della rete, la ripartizione dei costi e degli eventuali profitti sono gestite senza l'impiego di un fondo comune ripartendole tra i singoli contraenti.

Modalità: attraverso l'opera dell'organo comune che, con il contratto di mandato, potrà gestire anche i profili patrimoniali. In mancanza di un organo comune, dovrebbero essere i singoli contratti esecutivi del programma a definire le modalità di ripartizione dei costi e dei profitti.

Reti di impresa – il fondo patrimoniale comune

Reti con fondo patrimoniale comune

Nelle reti con fondo patrimoniale, all'istituzione del fondo si accompagnano l'indicazione della misura e dei criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi nonché dei criteri di gestione, da attuare attraverso la predisposizione di un regolamento del fondo.

Reti di impresa – il fondo patrimoniale comune

Reti con fondo patrimoniale comune

L'oggetto dei conferimenti al fondo dovrebbe essere, di norma, il denaro, ma non può escludersi che possa essere rappresentato dal godimento di un immobile, ove, ad esempio, la rete possa stabilire la propria sede, o ancora sia costituito da marchi, brevetti, impianti o macchinari. In tali casi, sarà necessario determinare il valore del conferimento sulla base di criteri chiari ed espressi.

È ipotizzabile che le imprese si accordino sul prevedere un conferimento iniziale da impiegarsi nel pagamento dei costi di conclusione del contratto e di avvio delle attività di start up, e un contributo fisso, con cadenza predeterminata (per esempio, annuale) determinato sulla base delle attività di programma.

Reti di impresa – il fondo patrimoniale comune

Reti con fondo patrimoniale comune

Al fondo patrimoniale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate in tema di consorzi ex artt. 2614 e 2615 c.c.:

1. non è possibile richiedere la divisione del fondo per tutta la durata del contratto;
2. creditori particolari dei partecipanti non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo;
3. per le obbligazioni assunte in nome della rete da coloro che ne hanno la rappresentanza i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo patrimoniale comune;
4. per le obbligazioni assunte dall'organo gestorio della rete per conto dei singoli contraenti questi ultimi rispondono solidalmente con il fondo. In caso di insolvenza nei rapporti tra contraenti, il debito dell'insolvente si ripartisce fra tutti in proporzione delle quote.

Reti di impresa – il fondo patrimoniale comune

Reti con fondo patrimoniale comune

La congruità del fondo patrimoniale appare un elemento centrale, quale indice di serietà delle intenzioni nei confronti dei terzi con i quali la rete deve entrare in rapporto, i quali non potranno non tener conto della forza economica che la rete si è data e della sua capacità di far fronte alle obbligazioni che intende assumere.

Reti di impresa – il fondo patrimoniale comune

Reti con fondo patrimoniale comune

Le imprese possono prevedere, nell'ambito del programma di rete, che l'esecuzione del conferimento al fondo comune possa avvenire anche mediante apporto di un **patrimonio destinato** costituito ai sensi dell'art.2447-bis, co.1, lett. a), c.c.

In tal caso, continuando tali patrimoni a essere di proprietà individuale, sebbene separati dal patrimonio delle Spa sotto il profilo della responsabilità patrimoniale, si verifica una dissociazione tra proprietà e destinazione che presenta elementi peculiari per la convergenza delle destinazioni plurime e concorrenti in quanto rivolte, tutte, all'attuazione del medesimo programma di rete.

Reti di impresa

**L'organo comune di rappresentanza e la
rappresentanza collegiale dei partecipanti**

Reti di impresa – l'organo comune e la rappresentanza collegiale

Organo comune di rappresentanza

Le imprese possono decidere se istituire o meno un organo comune cui demandare la rappresentanza della rete.

Corollario: il contratto di rete può avere una valenza spiccatamente “interna”, essendo, viceversa, connaturale che allorquando la rete voglia avere protezione “esterna”, l'organo comune assurga ad elemento non eventuale ma necessario.

Reti di impresa – l'organo comune e la rappresentanza collegiale

Organo comune di rappresentanza

Regole di *governance*:

1. chi ha l'esecuzione del contratto e la sua gestione;
2. chi ha la rappresentanza della rete;
3. come i partecipanti possano partecipare alla sua attività.

Quindi → ampia libertà di manovra

Reti di impresa – l'organo comune e la rappresentanza collegiale

Organo comune di rappresentanza

L'organo comune è mandatario comune dei partecipanti alla rete.

Le parti possono definirne puntualmente i poteri di gestione e rappresentanza, disciplinando gli obblighi di rendicontazione nonché le condizioni di revoca e, nel caso di organo composto di una pluralità di soggetti, le condizioni per la sostituzione di singoli membri.

L'attività dell'organo comune in esecuzione del mandato conferito integra il programma di rete e contribuisce a determinare il contenuto di obbligazioni che, al momento della redazione del programma, erano determinabili ma non determinate. Ciò accade sia in relazione ad attività che la rete svolge con terzi sia per attività della rete nell'interesse dei partecipanti.

Reti di impresa – l'organo comune e la rappresentanza collegiale

Organo comune di rappresentanza

Il disegno di *governance* dovrà prevedere una corretta combinazione tra poteri dell'organo comune e monitoraggio da parte dei partecipanti alla rete in modo da incentivare la cooperazione e scoraggiare l'eccessiva litigiosità.

Nelle strutture più complesse, potrebbe essere necessario prevedere almeno due organi:

- a. uno che rappresenti l'insieme dei contraenti e che abbia capacità di decidere sulle questioni strategiche più rilevanti (una sorta di assemblea degli aderenti al contratto di rete);
- b. uno più propriamente esecutivo.

Reti di impresa – l'organo comune e la rappresentanza collegiale

Organo comune di rappresentanza

Organo rappresentativo e decisionale – un'assemblea degli aderenti al contratto le cui decisioni potranno essere adottate sia a maggioranza che all'unanimità a seconda della previsione contrattuale e con le forme più o meno libere che i partecipanti riterranno idonee ad un corretto svolgimento dei loro rapporti (mutuandole magari da quelle dettate in tema di società a responsabilità limitata), fermo restando che una qualche forma di verbalizzazione sarà comunque indispensabile.

Reti di impresa – l'organo comune e la rappresentanza collegiale

Organo comune di rappresentanza

Organo esecutivo

- a. unipersonale - si avrà un direttore o presidente del contratto che procederà alla sua esecuzione e alla rendicontazione contabile, riferendo periodicamente ai partecipanti (in maniera non dissimile da un amministratore unico);
- b. collegiale – si avrà un consiglio di gestione che rappresenti le varie anime del contratto e all'interno del quale andrà individuato il soggetto o i soggetti cui attribuire la rappresentanza verso l'esterno specificandone i poteri.

Reti di impresa – l'organo comune e la rappresentanza collegiale

Rappresentanza collegiale dei partecipanti

Nel caso in cui le parti optino per non istituire un organo comune, appare presumibile che sia affidata essenzialmente ai partecipanti la gestione collegiale della rete con la possibilità di delegare un soggetto partecipante o esterno alla rete allo svolgimento di compiti specifici attraverso l'impiego del mandato che potrà essere generale o per uno specifico affare.

Potrebbe anche ipotizzarsi una gestione "turnaria" della rete, nella quale ad un soggetto incaricato, si affianchino a turno, uno o più imprese aderenti alla rete, in modo da scongiurare sul nascere, o almeno contenere, possibili abusi o operazioni in conflitto.

Reti di impresa

Rete contratto e rete soggetto

Reti di impresa – rete contratto e rete soggetto

Rete contratto – contratto che regola una collaborazione tra imprese senza dar luogo alla nascita di un ente autonomo e distinti rispetto ai soggetti contraenti → **nuova collaborazione**

Rete soggetto – contratto con un fondo patrimoniale comune che, a mezzo dell'iscrizione nella sezione ordinaria del Registro Imprese ove ha sede la rete, acquista (su opzione) la soggettività giuridica (e tributaria) → **nuovo ente**

Reti di impresa – rete contratto e rete soggetto

Rete soggetto

Autonomo centro di imputazione di interessi e rapporti giuridici, in grado di realizzare, in modo unitario e autonomo, il presupposto di imposta.

È una organizzazione non appartenenti a terzi nei confronti della quale il presupposto di imposta si verifica in modo unitario e autonomo.

Soggetti IRES – articolo 73, Tuir

Soggetti IRAP - articoli 2,3 , D.Lgs. n. 446/1197

Reti di impresa – rete contratto e rete soggetto

Rete soggetto	Ires	Irap
Attività commerciale	Articolo 73, comma 1, lett. b) Tuir	Articolo 5 D.Lgs. n. 446/1997
Non attività commerciale	Articolo 73, comma 1, lett. c) Tuir	Articolo 10 D.Lgs. n. 446/1997

Reti di impresa – rete contratto e rete soggetto

Conseguenze pratiche:

1. richiesta di un autonomo **numero di partiva IVA** (Risoluzione [n. 70/E/11](#), ammessa la possibilità di attribuire alla rete un codice fiscale, qualora le imprese partecipanti ne facciano specifica istanza a fini operativi. Il codice fiscale può essere attribuito in base all'art. 2 del D.P.R. n. 605/1973 - secondo cui possono essere iscritte all'Anagrafe tributaria le organizzazioni di persone o di beni prive di personalità giuridica - che non ne esclude quindi la specifica fattispecie);
2. adempimento a tutti gli **obblighi tributari** (dichiarazione dei redditi, IVA, versamenti di imposta, applicazione di regimi speciali quali ad es. quella sulle società di comodo ...);
3. tenuta delle **scritture contabili** (libro giornale, degli inventari, scritture di magazzino, inventario, registro dei beni ammortizzabili, bilancio);
4. l'apporto alla rete sarà trattato come un conferimento e l'impresa contraente diventerà "socio" della rete;
5. la **partecipazione** alla rete avrà un "valore fiscale" in grado di rilevare in ipotesi di scioglimento del vincolo.

Reti di impresa – rete contratto e rete soggetto

Costituzione della rete

Rete soggetto:

1. svolge attività commerciale: misura prevista per la costituzione o l'aumento del capitale sociale delle società di qualunque tipo

- Denaro – Beni mobili = 168 euro

- Immobili strumentali 4%

- Altri fabbricati 7%

2. se non svolge attività commerciale: misure previste dalla tariffa Parte prima, DPR n. 131/1986

- In via residuale = 3%

Rete contratto: misura fissa euro 168

Reti di impresa – rete contratto e rete soggetto

Rete contratto

Le imprese aderenti svolgono in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa a mezzo di:

1. attività frazionate – in questo caso le singole imprese retiste svolgono attività ciascuna per proprio conto verso soggetti terzi. Fattureranno autonomamente e i costi/ricavi sono imputati in ragione dell'attività svolta;
2. Attività unite – in questo caso l'attività è svolta indistintamente in modo unitario. Le imprese retiste sono, nell'ambito del rapporto contrattuale una parte plurisoggettiva e vi è un organo comune.

Reti di impresa – rete contratto e rete soggetto

Rete contratto – l'organo comune può agire in forza di

- a. mandato con rappresentanza → agisce in nome e per conto delle retiste in base a un potere di gestione e di rappresentanza conferiti nel contratto → effetti giuridici e tributari delle attività che pone in essere si riflettono automaticamente in capo alle retiste;
- b. mandato senza rappresentanza → agisce per conto ma non in nome delle retiste in ragione del potere conferito nel contratto → effetti giuridici e tributari delle attività che pone in essere non si riflettono automaticamente in capo alle retiste.

Reti di impresa – rete contratto e rete soggetto

La fatturazione

Mandato con rappresentanza → il fornitore emette tante fatture intestate alle imprese retiste (mandanti), per importi proporzionati alle quote di partecipazione di ogni impresa all'attività posta in essere dall'organo comune.

Iva: articolo 15, comma 1, n.3 DPR n. 633/1972

Mandato senza rappresentanza → il fornitore emette **una sola** fattura intestata all'organo comune (mandatario). L'organo comune poi emetterà fatture per ciascuna impresa aderente al contratto di rete, al fine di attribuir loro il costo.

Iva: obbligo di fatturazione per i passaggi tra mandatario e mandanti

Reti di impresa – rete contratto e rete soggetto

Acquisto di bene strumentale ammortizzabile

Mandato con rappresentanza

L'organo comune stipula il contratto con il fornitore in nome e per conto delle imprese retiste. Il fornitore emette tante fatture quante sono le imprese retiste.

Mandato senza rappresentanza

L'organo comune stipula il contratto con il fornitore in nome proprio ma per conto delle imprese retiste.

Il fornitore emette la fattura all'organo comune.

L'organo comune ribalterà il costo alle imprese retiste con emissione di fatture a loro nome.

Il contratto di rete in agricoltura

Incentivazioni




Articolo 1*bis*, comma 3 D.L. n.91/2014

ma



Per le **pmi**, nei **contratti di rete** formati da **imprese agricole singole** ed **associate**, la **produzione** agricola derivante dall'esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, può essere **divisa** fra i **contraenti** in natura con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della **quota** di prodotto **convenuta nel contratto di rete**

Il contratto di rete in agricoltura



Il contratto di rete in agricoltura

Divisione in natura del prodotto

- Non produce effetti traslativi ai fini Iva

Divisione in natura del prodotto

- Reddito agrario in capo ai retisti

Il contratto di rete in agricoltura

RISOLUZIONE 75/E

“L’attribuzione del prodotto ottenuto a titolo originario tra i partecipanti alla rete è una facoltà”.
Tutti i retisti devono aver contribuito a creare quella produzione

- PARITETICITA’
- ORIZZONTALITA’
- SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ AGRICOLA DI BASE
- MESSA IN COMUNE DI TERRENI CON APPORTI EQUIVALENTI
- DIVISIONE PROPORZIONALE DEI PRODOTTI OTTENUTI
- NO CESSIONE INTRA RETE DELLA PRODUZIONE (RETE MARKET ORIENTED)